

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1970

(67^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio del seguito della discussione congiunta:

« Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » (536) (D'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri);

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1358):

PRESIDENTE Pag. 888
SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro 888

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità » (1204) (D'iniziativa dei senatori Segnana ed altri):

PRESIDENTE 882, 884, 887
BIAGGI 886
FADA, relatore 882, 883, 884, 885, 886
FORMICA 882, 883, 885, 886
LI VIGNI 886
SEGNANA 883

SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro Pag. 883, 884, 887
SOLIANO 884
STEFANELLI 882, 883, 885
TRABUCCHI 886
ZUCCALÀ 883, 884

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Baldini, Belotti, Biaggi, Cagnasso, Cerri, Colella, Corrias Efisio, De Luca, Fada, Ferri, Formica, Li Vigni, Martinelli, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zuccalà.

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sinesio.

FERRI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

67ª SEDUTA (26 novembre 1970)

di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità » (1204), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Segnana, Trabucchi, Alessandrini, Montini, Bellotti, Corrias Efisio, Zugno, Dalvit, Brusasca, De Luca, Brugger e Oliva: « Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità ».

F A D A , relatore. Propongo un nuovo testo, sostanzialmente lo stesso di ieri salvo talune lievissime modificazioni tecniche, ma che specifica meglio i punti che potevano dar adito a dubbi. È implicito che a questo testo danno il loro consenso anche i senatori Caleffi ed altri presentatori del disegno di legge n. 1331, per cui lo si deve ritenere un provvedimento riassuntivo degli altri due.

P R E S I D E N T E . Sotto il profilo regolamentare il nuovo testo è tuttavia considerato un emendamento, firmato dai senatori Segnana, Caleffi, Formica e altri, sostitutivo del disegno di legge n. 1204.

F A D A , relatore. D'accordo.

F O R M I C A . Siamo d'accordo anche noi.

F A D A , relatore. Il nuovo testo è il seguente:

Art. 1.

Il tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite a sensi della legge 6 marzo 1950, n. 108, e della legge 11 marzo 1958, n. 238, è elevato dal 5 per cento al 6 per cento a partire dalla cedola scadente il 1° aprile 1971.

Art. 2.

A copertura della maggiorazione del tasso di cui all'articolo 1 è istituito un diritto di contingenza che le sezioni opere pubbliche applicheranno nella misura dell'1 per cento annuo sui mutui erogati a tutto il 31 dicembre 1970 al tasso del 5 per cento nonché su quelli stipulati con contratto condizionato fino alla data predetta al medesimo tasso del 5 per cento.

Il diritto di contingenza verrà corrisposto dai mutuatari per tutta la durata del mutuo, salvo quanto disposto dal comma seguente, in due rate uguali in corrispondenza delle singole semestralità, a partire da quella scadente il 31 dicembre 1970, e verrà commisurato al capitale residuo alla fine di ciascun semestre precedente.

Il diritto di contingenza da applicarsi dalle sezioni autonome di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, è stabilito nella misura dello 0,25 per cento annuo.

Il diritto di contingenza ha carattere temporaneo e potrà pertanto essere revocato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in relazione alla situazione del mercato finanziario.

Il diritto di contingenza verrà applicato nelle stesse misure e nei termini di cui sopra anche sui mutui in contanti, in relazione ai quali siano state emesse obbligazioni al 5 o al 5,50 per cento.

Art. 3.

Gli enti pubblici mutuatari o garanti dei mutui apporteranno le apposite variazioni nei bilanci di previsione in relazione al diritto di contingenza istituito con la presente legge.

Come si vede, il nuovo testo comporta anche la soppressione degli articoli 3 e 4 di quello del disegno di legge originario.

S T E F A N E L L I . Già nella seduta di ieri sera il collega senatore Soliano aveva fatto presente che le conseguenze economiche del provvedimento ricadano sugli enti locali, e quindi da parte nostra si preferisce

invece che queste conseguenze siano accolte allo Stato. Dobbiamo inoltre tener presente un'altra questione: l'articolo 2 della legge comunale e provinciale precisa in maniera chiara che bisogna fronteggiare la maggiore spesa con un relativo provvedimento di entrata. Ma il Parlamento, che ha approvato il testo unico della legge comunale e provinciale, a un certo momento impone ai comuni di accollarsi queste maggiori spese.

Qui, innanzi tutto, dobbiamo conciliare questo principio, e come legislatori non possiamo dividere i provvedimenti che fanno carico allo Stato da quelli che fanno ricadere gli oneri sugli enti locali.

F A D A , *relatore*. C'è un impegno contrattuale già firmato con cui si acquisisce l'aumento delle cartelle.

S T E F A N E L L I . I maggiori interessi chi li paga?

F A D A , *relatore*. È nel contratto.

S T E F A N E L L I . Volevo dire, quindi, che noi possiamo essere d'accordo sullo spirito informatore del disegno di legge, con le modifiche da apportare, ma non possiamo dare il nostro parere favorevole se non si precisa che gli oneri saranno accollati allo Stato anziché agli enti locali.

F A D A , *relatore*. Circa le osservazioni sollevate dalla opposizione di sinistra e precisamente dal collega Stefanelli, debbo far rilevare che esse, in effetti, hanno un fondamento teorico perchè l'aggravio dell'1 per cento sulla parte del mutuo residuo verrebbe a incidere sulle finanze dei comuni, anche di quelli in *deficit*. Nel caso concreto, però, questi mutui delle sezioni autonome per le opere pubbliche sono stati erogati nella quasi totalità ad enti locali o ad enti pubblici operanti nell'Italia settentrionale, poichè le sezioni stesse non hanno operato nell'Italia centro-meridionale.

Tali enti locali sono intervenuti con pressioni e sollecitazioni perchè il disegno di legge in esame abbia corso, in quanto, se non concorreranno a questo aumento del

tasso di interesse, non è attualmente e non sarà in futuro possibile collocare le obbligazioni e, quindi, continuare nel finanziamento delle opere pubbliche.

È perciò il caso di dire che anche in questo settore il meglio sarebbe nemico del bene, perchè se volessimo ottenere la perfezione, praticamente bloccheremmo il meccanismo dei finanziamenti e metteremmo in difficoltà gli enti locali. Poichè ritengo preminente la finalità di rimettere in movimento tali finanziamenti, insisto sulla necessità di approvare il disegno di legge in esame nel testo sostitutivo proposto.

S E G N A N A . Desidero anch'io far presente al senatore Stefanelli che i mutui ai quali sono interessate anche alcune società concessionarie di autostrade — per la massima parte sono stati erogati dalla Cassa di risparmio delle Province Lombarde (per 450 miliardi) dal Banco di S. Paolo di Torino (60 miliardi), dal Monte dei Paschi di Siena (40 miliardi) nonchè da piccoli istituti del Trentino-Alto Adige e del Veneto (per circa 20 miliardi). Quindi si tratta di enti locali che, a mio giudizio, sicuramente non versano nella situazione di estrema difficoltà degli enti locali situati nell'Italia centro-meridionale.

F O R M I C A . Ieri avevamo invitato il sottosegretario Sinesio ad assumere informazioni sulla possibilità o no di accollare l'onere del provvedimento a carico dello Stato e vorrei ora pregarlo di darci la risposta.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La risposta l'ho già data ieri accettando solo la proposta del senatore Segnana, non quella del senatore Caleffi.

Z U C C A L A ' . Nutro delle perplessità circa il terzo comma dell'articolo 2, il quale stabilisce che il diritto di contingenza ha carattere temporaneo e potrà, pertanto, essere revocato con decreto dal Ministro del tesoro. Com'è possibile, in un quadro non solo tecnico-giuridico ma anche obbligazionario-finanziario, che il tasso di interesse delle obbligazioni rimanga al 6 per cento e il Ministro del tesoro possa revocare il dirit-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)67^a SEDUTA (26 novembre 1970)

to di contingenza e, quindi, di fatto riportare lo stesso tasso al 5 per cento?

F A D A , *relatore*. Con il disegno di legge in esame si eleva il diritto di contingenza relativo a mutui già stipulati, senza alcun aggancio alle obbligazioni che saranno emesse. Qui si parte dalla realtà per cui oggi come oggi non è possibile emettere nuove obbligazioni al 5 per cento dato che il mercato non le assorbe, e si propone di emetterle d'ora in poi al 6 per cento e di sostenere ovviamente quelle già emesse, elevando il tasso di mutui già concessi. Se ad un certo momento il mercato dovesse muoversi in senso contrario, è pacifico che assorbirebbe le nuove obbligazioni e non ci sarebbe più bisogno di sostenere le vecchie con questo diritto di contingenza.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comunque si tratta di una eventualità soltanto teorica.

P R E S I D E N T E . Quando si fanno queste stipulazioni l'istituto che concede i mutui si riserva sempre la facoltà di modificarne il saggio d'interesse.

Z U C C A L A' . Ragione per cui il provvedimento sarebbe superfluo.

P R E S I D E N T E . Si tratta di stabilire chi deve pagare la differenza. In questo caso la paga l'ente che ha ricevuto i soldi: e cioè la differenza viene caricata al debitore. Ma non è il mutuante, bensì lo Stato che detiene la facoltà di mutare il saggio dei titoli. Questo è il significato, a mio avviso, della possibilità che viene concessa al Ministro del tesoro, in relazione alla situazione del mercato finanziario.

Z U C C A L A' . La ringrazio per questo chiarimento tecnico. Mi permetto tuttavia di insistere perchè si è radicata in me una certa diffidenza forse per mentalità giuridicamente acquisita. La diffidenza in questo caso nasce dalla formula di questi contratti. Cioè, quando l'ente mutuante stipula un mutuo con un terzo normalmente si riserva il diritto di aumentare il saggio d'interesse (ed è questa la ragione per cui ritengo superflua

la disposizione). Ora noi andiamo a stabilire che ad un certo punto questo diritto può essere revocato.

S O L I A N O . Solamente nella fase in cui il contratto è condizionato non è ancora stabilito il tasso di interesse ma poi, quando il contratto diviene definitivo, il mutuo fondiario (perchè di questo si tratta) non può più essere modificato.

Z U C C A L A' . So che la Cassa di risparmio, che redige tutti i contratti in questa maniera, si riserva anche per il mutuo già concesso di aumentare il tasso di interesse. Certo, è un apprezzamento un po' difficile a farsi.

Piuttosto, volevo far rilevare che all'inizio del secondo comma dell'articolo 2, laddove si dice: « Tale diritto verrà corrisposto dai mutuatari per tutta la durata del mutuo... » si dovrebbe dire: « per la durata residua del mutuo », in relazione a quanto stabilito nell'ultima parte del periodo stesso dove si dice che il diritto in questione: « verrà commisurato al capitale residuo alla fine di ciascun semestre precedente ». Non vorrei infatti che si potesse interpretare la norma nel senso che la durata del mutuo comprende anche la parte retroattiva.

F A D A , *relatore*. Sono d'accordo.

Z U C C A L A' . Inoltre, così come all'ultimo comma dell'articolo 2 è detto che il diritto di contingenza verrà applicato anche sui mutui in contanti in relazione ai quali siano state emesse obbligazioni al 5 od al 5,50 per cento, al primo comma, per eliminare dubbi in sede di interpretazione, si dovrebbe precisare che a copertura della maggiorazione del tasso di cui all'articolo 1 è istituito un diritto di contingenza da applicarsi nella misura massima dell'1 per cento sui mutui erogati a tutto il 31 dicembre 1970 al tasso del 5 (ed aggiungo io) o del 5,50 per cento nonchè su quelli stipulati per contratto condizionato fino alla data predetta al medesimo tasso del 5 o del 5,50 per cento.

F A D A , *relatore*. Anche su questa precisazione sono d'accordo.

STEFANELLI. Ritengo di dover insistere sulla questione della copertura della spesa riprendendo le osservazioni fatte ieri in proposito dal senatore Soliano.

Il Governo ha precisato che non gli è possibile trovare in seno al proprio bilancio una copertura per questo maggiore onere ma è mai possibile pensare, onorevole Sottosegretario, che riescano a tanto i comuni, gli enti locali dei quali conosciamo tutti perfettamente la situazione deficitaria?

Non si può continuare ad accollare agli enti locali spese senza far fronte a questi maggiori oneri con altri provvedimenti di entrata, senza contare che, ormai, la Commissione centrale della finanza locale fa un unico discorso: concede un aumento globale del 5 per cento e basta.

Ora, prima di varare un qualsiasi provvedimento noi dobbiamo tener conto di questa difficile situazione e comprendere che i comuni non sono in grado di sopportare nessun altro nuovo onere a loro carico.

Pertanto, nel caso presente, anche se il disegno di legge è inteso a far concedere nuovi mutui ai comuni, non possiamo sorvolare sul fatto che l'onere dipendente dalla variazione del tasso di interesse è a carico dei comuni stessi. Non si può neanche dire, onorevoli colleghi, approviamo intanto queste norme e provvederemo in seguito ad aiutare le finanze locali. Già troppe volte abbiamo fatto questo passo del quale ci siamo sempre dovuti pentire.

Ripeto, in questa situazione dobbiamo tener fermo un punto: quello di non approvare nuovi provvedimenti che, invece di sollevare i bilanci comunali, li aggravino ulteriormente. Siamo infatti arrivati ad un punto di rottura; negli ultimi anni, da un *deficit* di 6.000 miliardi annuo siamo arrivati ad un disavanzo di ben 8.000 miliardi e, pertanto, ogni provvedimento — grande o piccolo — che accoli nuovi oneri agli enti locali deve essere respinto anche se le finalità che si vogliono perseguire sono apprezzabili.

In conclusione, il Gruppo comunista condivide l'impostazione delle norme in discussione, ma è costretto a votare contro il provvedimento per le ragioni esposte.

FADA, *relatore*. Mi pare d'aver già detto tutto quanto era necessario sulla questione della copertura della spesa prima ancora dell'intervento del collega Stefanelli.

Piuttosto, è il caso di aggiungere che porre, nel caso presente, questo problema è piuttosto teorico in quanto i comuni interessati a questa operazione non hanno bilanci in situazioni particolarmente difficili, anzi, nella maggior parte si tratta di amministrazioni con un bilancio in pareggio se non in avanzo.

Pertanto, per una preoccupazione teoricamente fondata, lo ammetto, non possiamo bloccare questo provvedimento perchè, così facendo, metteremmo realmente in difficoltà l'attività di moltissimi comuni e non solo di questi, ma anche di enti pubblici quali, in modo particolare, le società di costruzioni autostradali. Tali società, infatti, da oltre un anno hanno visto fermata la propria attività in quanto, non potendo collocare le cartelle, non hanno fondi a disposizione.

Inoltre, se non intervenissimo, andremmo a bloccare il mercato delle cartelle fondiarie creando tutto un disagio che invece, con questo provvedimento, tentiamo di scongiurare mettendo in moto il finanziamento di opere pubbliche.

Pertanto, pure rendendomi conto della fondatezza delle osservazioni fatte, a nome del Gruppo comunista, dal senatore Stefanelli insisto sull'approvazione del disegno di legge.

FORMICA. A nome del Gruppo socialista preannuncio il mio voto favorevole al provvedimento in considerazione della particolare situazione in cui versa il mercato obbligazionario.

Torno comunque a ribadire che il meccanismo di recupero dei maggiori interessi posto a carico dei mutuatari risulterà particolarmente oneroso, trattandosi di enti pubblici e di comuni, per le ragioni espresse dal senatore Stefanelli.

A proposito dell'osservazione fatta dal relatore che, tra i mutuatari, vi sono anche alcune società di costruzioni autostradali faccio, rilevare una questione già prospettata in sede di esame del « decretone »; pro-

prio in quella circostanza, infatti, quando si trattò della modificazione delle tariffe, si disse che questa non poteva andare a carico delle società autostradali in quanto, in sostanza, i costi ed i ricavi erano già stati determinati al momento della costruzione dei vari tratti autostradali per cui l'equilibrio dei bilanci economici delle aziende risultava dalla determinazione di un calcolo già fatto in partenza.

A questo punto, se poniamo un maggior onere a carico di queste società, in definitiva, il provvedimento inciderà sui loro bilanci finendo nuovamente, per via indiretta, per rifluire sullo Stato.

F A D A , *relatore*. Vi sono società autostradali, come la Brescia-Cremona-Piacenza, che ricevono solo un contributo simbolico da parte dello Stato.

F O R M I C A . Credo che sia l'unica! A maggior ragione, allora, si può sostenere il ragionamento che questi maggiori oneri finiranno, alla fine, per pesare o sull'utente o sullo Stato. In questa seconda ipotesi, però, verrebbe a determinarsi una situazione particolarmente svantaggiosa per i comuni nei confronti delle società autostradali, il che non mi sembra giusto.

Ma vi è un'altra osservazione di fondo da fare che riveste un carattere generale. Molto abilmente è stato detto dall'onorevole relatore che quest'operazione interesserà, in sostanza, i comuni del Nord un po' più ricchi di quelli del Sud, ma a questa obiezione desidero controbattere con la tesi della unicità del bilancio dello Stato.

Diciamo sempre che l'indebitamento degli enti locali, degli enti parastatali o mutualistici ha il suo riflesso sul bilancio statale ma poi, in pratica, continuiamo a legiferare infrangendo questa norma per cui i deficit degli enti locali, parastatali e mutualistici si gonfiano sempre di più con ripercussioni negative, a breve o a lungo termine, sul bilancio generale dello Stato.

Per le ragioni esposte noi saremmo portati a non approvare il provvedimento; pur tuttavia, rendendoci conto della sua urgenza e della posizione assunta dal Governo — il quale ha dichiarato di non avere altra

possibilità di scelta in merito alla sua impostazione — nostro malgrado, voteremo a suo favore.

B I A G G I . Per quanto ci riguarda, noi voteremo a favore di questo disegno di legge, che riteniamo eminentemente legato alla situazione creatasi sul mercato economico e finanziario del nostro paese. È un provvedimento urgente e necessario.

L I V I G N I . Per i motivi già esposti, che cioè noi rovesciamo gli oneri sugli enti locali, dichiaro di votare contro il disegno di legge a maggior ragione, perchè la stessa situazione del mercato finanziario, che era all'origine di questo provvedimento, è almeno parzialmente mutata, in questi ultimi tempi.

T R A B U C C H I . Dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge perchè la situazione lo richiede. Se noi non dovessimo mettere a posto il mercato delle obbligazioni in modo che sia equilibrato, finiremmo per non poter più utilizzare gli Istituti di credito fondiario che, per la verità, hanno dato un giovamento notevole allo sviluppo delle opere pubbliche nelle nostre regioni.

La preoccupazione per quel che riguarda lo scarico degli interessi mi pare che possa essere abbastanza relativa, in quanto, purtroppo, la situazione è sempre determinata, sul mercato, dal tasso degli interessi che si possono mettere alle obbligazioni, e quindi non si può pensare che, dato che oggi gli interessi siano alzati sul mercato generale, non possano rifluire anche su coloro che sono i possessori di obbligazioni, o, d'altra parte, su coloro che hanno contratto i mutui, perchè è evidente che attraverso il prezzo delle obbligazioni sul mercato, una volta che le obbligazioni non siano sostenute, o obbligatoriamente o di fatto, dagli Istituti emittenti e data d'altra parte la possibilità di accedere, da parte di altri mutuatari, al credito attraverso gli Istituti di credito fondiario, gli interessi vengono evidentemente regolati dal mercato generale.

Una questione che mi ha reso molto perplesso su questo punto è stata quella a cui faceva riferimento il senatore Formica, e

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)67^a SEDUTA (26 novembre 1970)

cioè che noi, come però abbiamo fatto altre volte, intacchiamo il concetto che una volta stipulato un contratto di mutuo, oppure una volta emesse delle obbligazioni, i tassi restano fermi per il ventennio o per il trentennio per il quale le due operazioni, che sono nell'Istituto di credito parallele, in quanto l'Istituto di credito fondiario non è che un intermediario — diciamo così — tra i sottoscrittori e i mutuatari, sono state stipulate.

La nostra esperienza è stata dolorosa nel periodo delle emissioni in dollari che sono state fatte dagli Istituti di credito fondiario dopo la fine della prima guerra mondiale. Quelle emissioni ci hanno fatto trovare in grandissime difficoltà perchè quello che è oggi un piccolo sfasamento di interessi era diventato allora veramente un enorme sfasamento tra quello che era il valore del dollaro e quello che praticamente veniva pagato per le obbligazioni; ed è stato da allora che gli Istituti hanno imparato a non legare più a valori teorici le loro emissioni. Però noi oggi lavoriamo in un periodo diverso (e quello che mi fa votare favorevolmente il disegno di legge è proprio questo concetto), perchè i cambi e i tassi sono regolati, sui mercati nazionali e internazionali, da accordi che ci fanno ritenere che divergenze come quelle dei mutui in dollari non si avranno certamente più, o almeno nel periodo odierno.

Il secondo punto è che io penso che gli stessi mutui concessi per opere pubbliche in fondo rappresentano un'apertura verso il sistema nuovo di fare il credito, che deve essere quello di far corrispondere la produttività delle imprese alle esigenze economiche-produttive del mutuatario e quindi anche dell'andamento, in un senso o nell'altro, del mercato.

Allora, se noi pensiamo che quella deve essere la strada, noi oggi apriamo una piaga nel codice civile, cioè apriamo una piaga nel sistema delle obbligazioni, creiamo veramente un qualche cosa che è abnorme rispetto al sistema; però apriamo la strada, attraverso questo sacrificio, verso il sistema futuro di finanziamento delle opere produttive da un lato e delle opere pubbliche dall'altro.

S I N E S I O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei dire, in sintesi, che il Governo non si oppone all'ulteriore corso dell'iniziativa, così come è stata formulata stamattina.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli che, se non si fanno osservazioni, avverranno sul testo proposto del relatore.

(Così rimane stabilito).

Avverto che nel nuovo testo è stato tenuto conto degli emendamenti proposti durante la discussione ed in particolare della modificazione relativa alla aggiunta del tasso di interesse di 5,50 per cento.

Do lettura degli articoli così come sarebbero formulati con tale emendamento e con gli altri proposti dalla Commissione:

Art. 1.

Il tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite a' sensi della legge 6 marzo 1950, n. 108, e della legge 11 marzo 1958, n. 238, è elevato dal 5 o dal 5,50 per cento al 6 per cento a partire dalla cedola scadente il 1° aprile 1971.

(È approvato).

Art. 2.

A copertura della maggiorazione del tasso di cui all'articolo 1 è istituito un diritto di contingenza che le sezioni opere pubbliche applicheranno nella misura massima dell'1 per cento annuo sui mutui erogati a tutto il 31 dicembre 1970 al tasso del 5 o del 5,50 per cento nonchè su quelli stipulati con contratto condizionato fino alla data predetta ai medesimi tassi del 5 o del 5,50 per cento. Il diritto di contingenza da applicarsi dalla Sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, è stabilito nella misura dello 0,25 per cento annuo.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

67ª SEDUTA (26 novembre 1970)

Il diritto di contingenza verrà corrisposto dai mutuatari per la residua durata del mutuo, salvo quanto disposto dal comma seguente, in due rate uguali in corrispondenza delle singole semestralità, a partire da quella scadente il 31 dicembre 1970, e verrà commisurato al capitale residuo alla fine di ciascun semestre precedente.

Il diritto di contingenza ha carattere temporaneo e potrà pertanto essere revocato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione alla situazione del mercato finanziario.

Il diritto di contingenza verrà applicato nelle stesse misure e nei termini di cui sopra anche sui mutui in contanti, in relazione ai quali siano state emesse obbligazioni al 5 od al 5,50 per cento.

(È approvato).

Art. 3.

Gli enti pubblici mutuatari o garanti dei mutui apporteranno le apposite variazioni nei bilanci di previsione in relazione al diritto di contingenza istituito con la presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio** » (536), d'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri;

« **Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti** » (1358)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » d'iniziativa dei senatori Vignolo, Brambilla,

Fermariello, Samaritani, Abbiati Greco Casotti Dolores, Bonatti, Palazzeschi, Magno e Soliano, e « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti ».

Nel corso della precedente discussione avvenuta ieri, il relatore senatore Zugno — oggi assente per ragioni personali — aveva concluso la sua esposizione presentando un gruppo di emendamenti — che comportano, tra l'altro, un aumento nella provvista di mezzi intorno ai 350 milioni di lire — ed era stata rivolta preghiera all'onorevole Sottosegretario Sinesio di voler approfondire tale particolare situazione, in modo da poterne riferire alla Commissione il più sollecitamente possibile.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ieri stesso ho avuto occasione, col senatore Zugno e l'ufficio legislativo del Ministero, di individuare una strada in grado di farci arrivare alla nuova copertura richiesta dall'aumento, ferma restando una verifica alla parte giuridico-normativa di parificazione alle leggi che riguardano le pensioni di guerra. Infatti, non possiamo minimamente toccare tale sistema: ed una legge avanzata a favore degli invalidi lo metterebbe inevitabilmente in movimento. Comunque, abbiamo concordato col senatore Zugno di proporre il rinvio della discussione e della conseguente approvazione del provvedimento alla prossima settimana, dopo che saranno stati effettuati ulteriori accertamenti sia in sede giuridica che di esatta imputazione del nuovo onere.

P R E S I D E N T E . Ritengo di aderire senz'altro alla proposta dell'onorevole Sottosegretario, informandolo che, qualora si arrivasse a reperire in concreto la copertura per il maggior onere, si soddisferebbe anche l'attesa dell'intera Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviata a una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.